

dello Stato cessati dal servizio dopo il 1° febbraio 1918, ed ai loro superstiti indicati nel comma precedente, senza pensione o diritto ad assegno a carico dell'Opera di previdenza.

(È approvato).

Art. 10.

Sono abrogati gli articoli 5, 17, 36 e 37 del Regio decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

Le disposizioni della presente legge, per le quali non sia indicata apposita decorrenza, entrano in vigore il 1° giorno del mese successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(È approvato).

Art. 11.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire integralmente e modificandole in quanto occorra a tal uopo, tutte le disposizioni legislative in vigore sull'Opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1927, n. 329, riflettente la proroga del termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le colonie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1927, n. 329, riflettente la proroga del termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le Colonie.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1407-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dell'articolo unico del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 febbraio 1927, n. 329, riflettente la proroga del termine per l'applicazione nella

Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le Colonie ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Provvedimento relativo alla istituzione di un marchio nazionale per i prodotti ortifrutticoli diretti all'estero.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimento relativo alla istituzione di un marchio nazionale per i prodotti ortifrutticoli diretti all'estero.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1410-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lantini.

LANTINI. Desidero segnalare alla Camera questo disegno di legge che l'onorevole ministro della economia nazionale ha, con lodevole sollecitudine, portato all'approvazione anche con la procedura di urgenza.

Questo disegno di legge corona gli studi fatti dall'Istituto nazionale per l'esportazione, ed è una prima espressione concreta di quella politica commerciale moderna, che è iniziativa del Governo fascista; politica commerciale vera e propria, politica di scambio di prodotti nostri, finora mancata, perchè i Governi passati, probabilmente erano assorti nella formula ideologica liberalista e individualista, del « lasciar passare, lasciar fare ». Ora, nella lotta economica attuale, gli individui cedono il posto ai popoli, e le iniziative individuali cedono il campo allo Stato ed alle forze organizzate e disciplinate nello Stato.

L'accurata relazione ministeriale, che accompagna il disegno di legge, segnala e rileva esempi eloquenti di quella disciplina delle esportazioni e della politica internazionale degli scambi, che sono stati adottati ormai generalmente in tutti i principali Stati esportatori, anche da quelli che sembrano individualizzare ancora, almeno nell'apparenza, il liberismo economico, mentre in pratica vi hanno reagito, e reagito fortemente e con grande consequenzialità di misure e di provvedimenti, specie dal dopo guerra in poi.

Sopra tutto io desidero segnalare due novità di questo progetto di legge, due novità che si inseriscono direttamente nel re-